

Zone disagiatissime Medicina Generale

Art. 18 DGR 127-15270 del 9 dicembre 1996 – Approvazione documento relativo agli Accordi Regionali per la Medicina Generale

- a) alto rapporto superficie/popolazione (popolazione sparsa)
- b) condizioni di percorribilità delle strade
- c) condizioni metereologiche (periodo di innevamento)

Commissione locale ex art. 3 della Pediatria di Libera Scelta – stabiliti criteri comuni per Medicina Generale e Pediatria:

- 1) Comuni in zona montana
- 2) Popolazione inferiore a 1.500 abitanti
- 3) Densità abitativa non superiore a 20 abitanti per Km².
- 4) densità abitativa non superiore alla media ASL: sono considerate zone disagiatissime i Comuni con popolazione residente al di fuori del capoluogo e concentrico (borgate, frazioni e case sparse) pari almeno al 50% della popolazione totale.

A norma di quanto previsto dall'art. 45. Lettera H) del DPR 484/96 per ciascun assistito che risiede nell'ambito della zona disagiatissima è riconosciuto al medico un compenso aggiuntivo forfettario annuo di Lire 4.000 (€ 2,065)

Zone disagiate Pediatria di Libera Scelta

Art. 13 A.I.R. PLS anno 2013 – DGR 20-5960 del 17 giugno 2013

Zone nelle quali sono applicabili i seguenti criteri:

- a) particolari difficoltà oro-geografiche
- b) ambito territoriale di scelta con popolazione sparsa e rarefatta, ovvero "ambito territoriale di scelta" con almeno cinque comuni con densità abitativa, in età di esclusiva pediatrica, pari o inferiore a due abitanti per Km². e con un numero di bambini in età esclusiva inferiore a 150.

Zone disagiatissime Pediatria di Libera Scelta

Art. 13 A.I.R. PLS anno 2013 – DGR 20-5960 del 17 giugno 2013

"Le parti concordano di definire "zona disagiatissima" le zone ricadenti in ambiti territoriali di scelta i cui comuni siano almeno dieci e con densità abitativa – in età pediatrica esclusiva – pari o inferiore a un abitante per Km²."

Particolari situazioni locali non rientranti nei criteri sopracitati potranno essere individuati dalle ASL e proposti al Comitato regionale per l'approvazione

I compensi vengono riconosciuti ai PLS che prestano la dovuta assistenza, domiciliare e ambulatoriale, nella zona o meglio nell'ambito di scelta territoriale disagiato (€ 516,46 mensile) aumentato del 50% in caso di zona disagiatissima (€ 774,69 mensile)